



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 17/19

Dec. n. 15/19

Il giorno 14 giugno 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art.
76.1 R.d.G., il 6 giugno 2019, nei confronti di:

- 1) **LENTINI Demis**, nato a _____
_____ tesserato 2019 con il M.C. "VALTURANO", con tessera n.
19225282;

- 2) **LENTINI Alessandro**, nato a _____
_____ tesserato e licenziato 2019 con il M.C.
"VALTURANO" con tessera n. 19225261 e licenza n. G00690;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° ex art. 33 R.M.M.) e ciò in quanto, il primo, LENTINI Demis, meccanico e padre del pilota LENTINI Alessandro, in data 2 giugno 2019, presso il crossodromo "XPARK" di Savignano sul Panaro (MO) nel corso della manifestazione denominata "Campionato Italiano Motocross Prestige", alle ore 11:55 circa, alla partenza della gara 1 classe MX1, gruppo A, a seguito di una caduta del figlio Alessandro, eludendo i controlli entrava in pista ed inveiva ad alta voce contro l'ufficiale di percorso addetto al recupero delle moto, esclamando: "Tu la moto di mio figlio non la devi toccare", allontanando lo stesso dalla moto del figlio e colpendolo con un pugno alla bocca».

Con le aggravanti, per il LENTINI Demis, di cui all'art. 43.1, lettere b), d) ed h), del Regolamento di Giustizia, nonché con la recidiva aggravata ex art. 49, commi 1, 2 lettera a), 3 e 4 R.d.G., essendo egli stato già condannato con decisione del G.U.F. n. 15/10 del 14.7.2010 a mesi due di squalifica e con successiva decisione n. 52/12 emessa il 22.10.2012 dal medesimo G.U.F. ad anni tre di squalifica.

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 6 giugno 2019 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare, la segnalazione del funzionario responsabile della Segreteria G.C.G. e G.U.E.; la proposta di sanzione del C.d.G.D., contenente, altresì, la dichiarazione del *race director* designato);

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 12 giugno 2019, eventuali memorie difensive e documenti.

L'incolpato Demis LENTINI ha inoltrato memoria difensiva unitamente a due files video, acquisiti agli atti del procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso il crossodromo "XPARK" di Savignano sul Panaro (MO) il 2 giugno 2019, riferisce di fatti di estrema gravità. L'esame della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'incolpato Demis LENTINI, nonché del di lui figlio, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 33 R.M.M., in ordine a tali fatti, analiticamente descritti nel relativo capo di incolpazione.

Gli atti ufficiali della gara innanzi citata rappresentano, infatti, con dovizia di particolari, le violazioni poste in essere dall'incolpato Demis LENTINI, quale meccanico del proprio figlio, il pilota Alessandro LENTINI, partecipante alla predetta gara di motocross. Invero, la disamina di tali atti, tra cui la proposta di sanzione del C.d.G.D., le segnalazioni provenienti dai funzionari della Segreteria di gara e le dichiarazioni del *race director* della manifestazione, consente di ritenere fondate le contestazioni avanzate in questa sede dalla Procura Federale nei confronti di entrambi gli incolpati, attesa, tra l'altro, la loro provenienza da soggetti fidefacenti e la fede privilegiata di cui gli stessi sono dotati, ai sensi degli artt. 23.3 e 24.7 del R.M.M..

Tra l'altro, quanto ivi rappresentato non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tanto meno dalle difese approntate dall'incolpato Demis LENTINI, di cui si dirà appresso.

II. Quest'ultimo ha, infatti, incentrato la propria difesa, innanzitutto, sull'assunto di aver effettuato "*erroneamente*" l'ingresso in pista a seguito della partenza, dicendosi preoccupato per la caduta del figlio Alessandro LENTINI (anch'egli incolpato nel presente procedimento ai sensi dell'art. 33 R.M.M.) e per le condizioni di salute in cui lo stesso avrebbe potuto versare a seguito della predetta caduta, tenuto conto, altresì, del passaggio degli altri piloti. Per questo, ha anche concluso per la esclusione di qualsivoglia addebito nei confronti del figlio Alessandro LENTINI, a suo dire, scevro da responsabilità al riguardo.

Il LENTINI padre ha, inoltre, dedotto che il soggetto che si sarebbe occupato della rimozione del mezzo guidato dal figlio non era un commissario di gara (*recte*: un ufficiale di percorso, come descritto nel capo di incolpazione), bensì, un meccanico della Yamaha, al quale non avrebbe sferrato nessun pugno, né pronunciato le frasi oggetto di contestazione, ma soltanto "*allontanato il volto*" del predetto, intimandogli di non toccare la moto del figlio rovinata al suolo, altrimenti lo stesso sarebbe stato squalificato.

In realtà, dai files video depositati dall'incolpato Demis LENTINI in uno alla memoria difensiva, non solo non si evince con certezza l'identità del soggetto coinvolto (se, cioè, l'interlocutore del predetto incolpato fosse o meno un ufficiale di percorso), ma risulta evidente che un episodio di violenza vi è effettivamente stato e che questo è stato perpetrato proprio dal predetto incolpato, entrato in pista senza alcuna autorizzazione, nei momenti immediatamente successivi alla partenza della gara.

Di conseguenza, le difese approntate dal Demis LENTINI non colgono nel segno; anzi, la preoccupazione che lo stesso, in qualità di genitore-meccanico del figlio pilota, ha asserito di aver avvertito, non può costituire in alcun modo una ragione valida per porre in essere condotte chiaramente antisportive ed anti regolamentari, soprattutto se si tiene conto del fatto che il diverbio è avvenuto quando, ormai, le moto in gara avevano ampiamente superato il punto della caduta di Alessandro LENTINI.

III. Ciò premesso, questo Giudice ritiene gli incolpati Demis e Alessandro LENTINI responsabili degli illeciti loro contestati in questa sede, così come sin qui prospettato e sulla scorta delle ulteriori seguenti considerazioni.

È evidente che il Demis LENTINI, come detto, si sia reso responsabile delle violazioni al R.d.G. contestategli nel presente procedimento. Invero, attraverso la condotta perpetrata il 2 giugno 2019 presso il crossodromo "XPARK" di Savignano sul Panaro (MO), in occasione della gara del Campionato Italiano Motocross Prestige ha violato l'art. 1 R.d.G., avendo egli aggredito fisicamente una soggetto presente in pista che, in ogni caso, si stava adoperando per rimuovere dal selciato la moto del di lui figlio appena caduto, anche per evitare ulteriori conseguenze ed è, quindi, venuto meno agli obblighi di lealtà e

rettitudine sportiva che incombono su ogni tesserato e ha offeso il decoro ed il prestigio della F.M.I., complessivamente intesa.

Parimenti, anche l'altro incolpato Alessandro LENTINI deve essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 33 R.M.M., della condotta perpetrata dal di lui padre e subire le conseguenze di essa. Invero, come è noto, di comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ne rispondono anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorché le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici (come nel caso di specie), sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili. Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Demis LENTINI ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare (nonché penale). Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di anni 4 (quattro) di squalifica ai sensi dell'art. 28 R.d.G., con fine pena per il 14 giugno 2023, tenuto conto della piena sussistenza delle aggravanti contestate e delle recidive a suo carico, essendo lo stesso stato sanzionato con due precedenti decisioni G.U.F., menzionate in epigrafe.

Tale sanzione è stata determinata partendo dalla pena base nella misura di anni 2, aumentata della metà ai sensi dell'art. 46.2 R.d.G., nonché di un ulteriore terzo, ai sensi dell'art. 44 R.d.G., in considerazione, altresì, delle modalità, della natura e del luogo dell'azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dall'incolpato Demis LENTINI medesimo.

Nel contempo, ritenuto responsabile l'incolpato Alessandro LENTINI della condotta perpetrata dal proprio genitore-meccanico, ai sensi dell'art. 33 R.M.M., gli applica la sanzione pecuniaria ex art. 24 R.d.G. nella misura di Euro 1.500,00, con l'avvertimento che ove risulterà che tale sanzione non dovesse essere stata onorata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della licenza per giorni 270, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 R.d.G.,

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 15, 28, 29, 43.1, 44, 46.2, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 33 R.M.M., dichiara:

1) LENTINI Demis, nato a

, tesserato 2019 con il M.C. "VALTURANO", con tessera n. 19225282;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 28 R.d.G., la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro), con fine pena il 14 giugno 2023;

2) LENTINI Alessandro, nato a


tesserato e licenziato 2019 con il M.C. "VALTURANO" con tessera n. 19225261 e licenza n. G00690;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione pecuniaria ex art. 24 R.d.G. di Euro 1.500,00, con l'avvertimento che ove risulterà che tale sanzione non dovesse essere stata onorata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della licenza per giorni 270, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 R.d.G..

Depositata il 14 giugno 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Lentini Demis;
- Lentini Alessandro;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.